

ARTICOLO 28

**Diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad una
tutela nell'ambito dell'impresa ed agevolazioni
da concedere loro**

Il quadro normativo di riferimento risulta invariato rispetto a quanto illustrato nei rapporti precedenti. Si forniscono, tuttavia, i chiarimenti richiesti da codesto Comitato in merito alle tutele garantite ai rappresentanti dei lavoratori nell'ambito dell'impresa.

La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*, meglio nota come Statuto dei Lavoratori, rappresenta un corpo normativo basilare del diritto del lavoro italiano che, parzialmente modificato e integrato, costituisce ancora oggi, la principale disciplina di riferimento per i rapporti tra lavoratore ed impresa e i diritti sindacali.

Il Titolo III (*Dell'attività sindacale*) contiene, nello specifico, la disciplina riguardante le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) e le prerogative dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, riconoscendo al sindacato la facoltà di operare nella sfera giuridica per il conseguimento degli obiettivi di rappresentanza e di tutela. Valgono a tale scopo, il fondamentale diritto alla costituzione delle rappresentanze sindacali, così come sancito dall'articolo 19 (*Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali*), nonché le ulteriori prescrizioni finalizzate a consentire l'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro in varie forme di manifestazione (assemblea, permessi, affissione, garanzie della funzione sindacale) - articoli da 20 a 27.

L'articolo 30, contenuto nel Titolo IV (*Disposizioni varie e generali*) prevede altresì, speciali permessi di cui possono beneficiare i dirigenti provinciali e nazionali.

Identificate come organismi di rappresentanza sindacale per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, le RSA e le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) svolgono funzioni simili; la differenza principale consiste nella modalità con cui vengono costituite.

Le RSA sono elette dai soggetti iscritti ad un determinato sindacato, che vengono da esse appositamente tutelati. Tali rappresentanze non partecipano alla contrattazione aziendale, se non a particolari condizioni.

Il Dirigente delle RSA è colui che svolge concretamente ed effettivamente l'attività sindacale nell'unità produttiva di appartenenza. Lo Statuto dei Lavoratori prevede nei suoi confronti tutta una serie di garanzie mirate a tutelarne lo svolgimento delle funzioni e dei compiti.

Le RSA sono state introdotte come forma di rappresentanza sindacale dallo Statuto dei Lavoratori, il quale garantisce il diritto per i lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ciascuna unità produttiva, a condizione che in essa, siano occupati più di 15 dipendenti - articolo 35 (*Campo di applicazione*).

Negli anni '90, nella maggior parte delle aziende, si è assistito alla sostituzione delle RSA con le RSU, ma ciò non ha comunque determinato la soppressione delle RSA. Le associazioni sindacali possono infatti scegliere di non partecipare alle elezioni per le RSU e di costituire le proprie RSA, nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Le RSU vengono elette da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un sindacato. In quanto elette da tutti i dipendenti dell'impresa (anche da coloro che non aderiscono ad un sindacato), li rappresentano tutti senza distinzioni e partecipano, inoltre, alla contrattazione aziendale.

Come già anticipato, esse sono state introdotte agli inizi degli anni '90, sostituendo nella maggior parte dei casi, le RSA. In particolare, il 20 dicembre 1993 è stato siglato l'Accordo Interconfederale tra CONFINDUSTRIA e CIGL, CISL e UIL sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie. Quest'ultimo ha stabilito che, le Organizzazioni Sindacali che intendono partecipare alle elezioni delle RSU devono rinunciare all'utilizzo delle RSA. Coloro i quali vengono eletti all'interno delle RSU non appartengono ad una specifica sigla sindacale, ma sono lavoratori che rappresentano le esigenze di altri lavoratori. Focus della disciplina è il punto 5 (*Compiti e funzioni*) della parte I (*Modalità di costituzione e di funzionamento*) del suddetto Accordo Interconfederale, secondo cui: *“le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge”*. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori.

Diritti, compiti e funzioni

Lo Statuto dei Lavoratori garantisce, tutela e sostiene l'esercizio delle attività sindacali all'interno dell'impresa attraverso varie disposizioni, di seguito illustrate.

Ai sensi dell'articolo 20 (*Assemblea*), le rappresentanze sindacali aziendali possono indire assemblee nell'unità produttiva, sia al di fuori dell'orario di lavoro che durante lo stesso, nei limiti di dieci ore annue, per

le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Previo preavviso al datore di lavoro, possono partecipare alle riunioni, i dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di *referendum*, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle rappresentanze sindacali aziendali, con diritto di partecipazione garantito a tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata - articolo 21 (*Referendum*).

L'articolo 22 (*Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali*) prevede che, il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali possa essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. La *ratio* dell'istituto è la tutela antidiscriminatoria sia della specifica persona fisica che riveste la qualifica, sia dell'organizzazione sindacale, la quale è chiamata a consentire lo spostamento sulla base delle proprie valutazioni organizzative.

L'articolo 22 estende al comma 2, la disciplina in materia di trasferimenti illegittimi (comma 1) e quella contenuta nei commi da quarto a settimo dell'articolo 18 (*Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo*), in materia di licenziamenti illegittimi, sino alla fine dell'anno successivo rispetto a quello in cui è cessato l'incarico.

In conformità all'articolo 23 (*Permessi retribuiti*), i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. L'esercizio di tale diritto prevede una comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Sono altresì previsti permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno - articolo 24 (*Permessi non retribuiti*). In tal caso, per l'esercizio di questo diritto, dovrà essere fornita comunicazione scritta al datore di lavoro di regola nei tre giorni antecedenti, sempre tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'articolo 25 (*Diritto di affissione*), le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro è obbligato a predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

L'articolo 27 (*Locali delle rappresentanze sindacali aziendali*) stabilisce che, il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, ponga a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, in maniera permanente, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle sue immediate vicinanze. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, le rappresentanze sindacali aziendali possono usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

La previsione dell'articolo 30 (*Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali*) garantisce ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni delle rappresentanze sindacali aziendali, il diritto a permessi retribuiti, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Da ultimo, si evidenzia che, le RSA e le RSU *nel pubblico impiego* sono state regolate dall'articolo 42 (*Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*". In ogni amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti, possono essere costituite delle RSA da parte di organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentatività per la contrattazione collettiva. Per quanto riguarda le rappresentanze unitarie, è prevista la costituzione di un organismo di Rappresentanza Unitaria del Personale (RUP) mediante elezioni, alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.